
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia: che succede se viene proposta con citazione e non con ricorso?

La citazione può tenere luogo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge, poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione.

Tribunale di Pisa, sentenza del 7.5.2015, n. 554

...omissis...

Tanto premesso, l'opposizione va dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta.

Trattandosi, infatti, di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di canoni di locazione, essa era soggetta al rito locativo ex art. 447 bis c.p.c. e doveva essere dunque proposta con ricorso, depositato in cancelleria entro il termine di 40 giorni dalla c.f. notificazione del d.i. e non invece, come erroneamente avvenuto, con atto di citazione (v. in questo senso, nonostante l'esistenza di qualche risalente pronuncia di segno contrario, a i re S Cass. n. 797 del 2013, Cass. n. 7450 del 2013, Cass. n. 8014 del 2009, Cass. SU n. 2714 CD 3 A C M del 1991).

Peraltro la Suprema Corte ha precisato a questo riguardo che la citazione può tenere luogo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione, del tempestivo deposito del ricorso, qualora la sua notificazione sia seguita l'iscrizione a ruolo ed il suo deposito entro il termine di legge, poiché in questo modo la forma dell'opposizione, pur se erronea, non impedisce comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto ai fini della tempestività dell'opposizione.

Orbene nel caso di specie la notificazione del d.i. opposto è avvenuta, per come documentato in atti e per come, del resto, affermato dalla stessa parte opponente, in data 14.1.14. La notificazione dell'atto di citazione alla controparte è avvenuta in data 21.2.14, e l'iscrizione a ruolo del procedimento è avvenuta il successivo 3.3.14, vale a dire oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del decreto ingiuntivo (termine scadente in data 24.2.14).

L'opposizione è dunque tardiva, essendo il d.i. già passato in giudicato al momento della sua proposizione, e va dunque dichiarata inammissibile.

Non può d'altra parte affermarsi, per come invece ritenuto dalla parte opponente, che il decreto ingiuntivo opposto sia fondato su assegni (con conseguente applicazione, dovrebbe desumersi, del rito ordinario), poiché dal tenore del ricorso per decreto ingiuntivo risulta evidente che sia stato richiesto il pagamento di canoni di locazione, con consegna degli assegni ivi indicati soltanto □a garanzia□ del relativo pagamento. Ciò appare del resto evidente anche dalla lettura dello stesso atto di citazione in opposizione.

Tenuto conto della circostanza che sulla questione esistono anche alcune pronuncia di segno diverso (sia pure, come si è detto, ormai del tutto superate dall'orientamento in precedenza indicato che in questa sede si ritiene di condividere), si ritengono sussistenti giusti e gravi motivi ai fini della parziale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. Per la restante parte le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto tuttavia dello svolgimento della sola fase introduttiva del giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando sulla domanda nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I. Dichiara inammissibile l'opposizione;
- II. Compensa tra le parti le spese del giudizio nella misura della metà e condanna l'opponente al pagamento della residua parte, che liquida in complessivi E 1.700,00, oltre IVA ed ulteriori accessori come per legge;

Allegato al verbale di udienza del 7 maggio 2015

Depositata in cancelleria il 07/05/2015